

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di vigilanza
Divisione Normativa Primaria
npv.normativa_primaria@bancaditalia.it

**Documento di consultazione della Banca d'Italia in materia di
“Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo
societario delle banche”**

In data 16 dicembre u.s. codesta Autorità di vigilanza ha posto in consultazione il documento di cui in oggetto, finalizzato ad assicurare il rispetto della normativa europea, ed in particolare la direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”) nonché le Linee guida emanate dall'EBA nel 2011 sulla *governance* interna.

Come si legge nella ‘Sintesi delle modifiche proposte’ il documento in consultazione contiene tuttavia anche diverse disposizioni che non sono relative, né in alcun modo collegate, alla Direttiva CRD IV.

Fra queste, si annoverano alcune rilevanti modifiche in tema di composizione quantitativa degli organi sociali nonché, in particolare, di disciplina delle Banche Popolari (Paragrafo 3, Composizione degli organi sociali, Linee applicative, lettera q) che si ritiene siano in contrasto con il vigente quadro normativo, annullando ingiustificatamente l'autonomia statutaria in materie nelle quali essa è riconosciuta sovrana dalla legge.

Ed invero, si reputa che le citate modifiche, lungi dal rappresentare mere “*precisazioni e chiarimenti, opportuni alla luce dell'esperienza*”

applicativa maturata, sulle modalità di applicazione corretta delle norme” - come si afferma nella Sintesi iniziale – vadano piuttosto ad introdurre una **nuova disciplina** che peraltro, nel caso delle banche popolari, risulta in contraddizione con il Testo unico bancario, come si specificherà.

* * *

Si evidenzia, inoltre, come il *modus procedendi* seguito dalla Vigilanza *in subiecta materia* appaia contrario ai principi della cd. *Better regulation* – peraltro fra gli obiettivi primari dell’Unione europea – consistenti nella valorizzazione ed il potenziamento dei meccanismi di partecipazione democratica.

E ciò sia in quanto, in divergenza dalla prassi seguita anche da codesta Autorità, **le modifiche alla disciplina delle Banche Popolari, pur assai rilevanti non sono state precedute da alcuna analisi dell’impatto** che le misure proposte determinano sulla normativa vigente evidenziandone i costi-benefici, **sia in quanto il termine per la consultazione** – che di norma è di 60 giorni – **appare, nonostante la proroga concessa, ingiustificatamente breve.**

Va altresì tenuto presente che le modifiche statutarie che si vorrebbero introdurre sono idonee a legittimare il diritto di recesso dei soci ex art. 2437, co. 1, lett.g, cod. civ., investendo i diritti di voto e di partecipazione (deleghe, quorum, voto a distanza).

* * *

Composizione quantitativa degli organi. Fra le linee applicative del principio di non pletoricità il documento prevede che : « Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, consigli che prevedono un numero di componenti superiori a 13 – o a 17 in caso di adozione del modello monistico – rappresentano casi eccezionali, che vanno analiticamente valutati e motivati; in caso di adozione del modello dualistico, tale obbligo ricorre se il numero complessivo dei componenti il

consiglio di sorveglianza e di gestione è superiore a 19. Le altre banche devono attestarsi su numeri inferiori. »

La previsione di un numero massimo di consiglieri non si ritiene condivisibile

- sia in quanto eccessivamente prescrittiva, annullando completamente l'autonomia degli intermediari cui dovrebbe invece essere esclusivamente rimessa, una volta individuati dall'Autorità principi ed obiettivi, "la concreta individuazione delle soluzioni più idonee a realizzarli secondo criteri di proporzionalità"

- sia in quanto, specie con riferimento alle società bancarie cooperative - contraddice il principio - affermato dalle disposizioni stesse – in base al quale «Il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo» (pag. 15 del documento).

Se è vero che la composizione degli organi non deve essere pletorica è però altrettanto vero che essa deve essere adeguata alle dimensioni e agli assetti organizzativi degli intermediari, il che sarebbe certamente impedito dall'introduzione di un tetto fisso, valevole per tutti gli intermediari.

Nel caso delle banche in forma cooperativa, inoltre, non si può non tenere conto, ai fini della valutazione di adeguatezza, degli assetti proprietari peculiari (amplissima base sociale con azionariato estremamente frazionato e diffuso) di tale tipo societario, profondamente diverso da quello delle banche s.p.a (proprietà concentrata) nonché della loro peculiare governance.

Si ritiene dunque fuorviante fare riferimento a studi e statistiche – quali quelli citati nel box n. 5, pag. 18) che non fanno alcuna distinzione del campione in base al tipo societario.

Ed invero nelle società cooperative il numero dei consiglieri – che

devono infatti essere per legge in maggioranza soci - va collegato e rapportato anche al numero di soci, significativamente superiore a quello delle imprese bancarie non cooperative.

Non va infatti dimenticato che il 'governo' delle imprese cooperative si caratterizza per la partecipazione e la rappresentatività negli organi sociali di tutte le diverse componenti della variegata base sociale.

Si ritiene inoltre ingiustificatamente penalizzante per le banche che hanno adottato il modello dualistico, la previsione di un tetto unico complessivo (19 membri), considerato anche che il consiglio di sorveglianza e quello di gestione sono due distinti organi sociali.

Disciplina delle Banche Popolari (pag. 24 del documento di consultazione; BOX n. 9)

Si evidenzia che le innovazioni alla disciplina delle Banche Popolari recate dal documento, oltre che non finalizzate al recepimento della direttiva CRD IV, risultano decisamente in contrasto con il vigente quadro normativo che regge questa categoria di intermediari.

I divisati interventi sulla governance delle Popolari infatti – fissazione obbligatoria del numero minimo di 5 deleghe per tutte le Banche Popolari; obbligo di previsione del voto a distanza; obbligo di ricorso al criterio capitalistico per l'esercizio di alcuni diritti sociali – si pongono in conflitto con quanto previsto dalla legge speciale bancaria, agli artt. 30 e 150-bis.

E ciò specie dopo le modifiche al Testo unico bancario (d. lgs. n. 385 del 1993,) e al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58 del 1998) introdotte dall'art. 23-quater della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Numero minimo di deleghe. Per quanto riguarda le deleghe, la legge citata ha introdotto il comma 2-bis all'articolo 150-bis del TUB affidando agli statuti delle Banche Popolari la determinazione del numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di 10 deleghe previsto dall'articolo 2539, comma 1, del codice civile.

La norma mira proprio a chiarire che compete agli statuti delle Banche Popolari la determinazione del numero massimo di deleghe che possono essere conferite a ciascun socio, valutando la dimensione e la dislocazione del corpo sociale.

In conseguenza, non appare conforme alla legge la disposizione in consultazione secondo cui le banche popolari devono prevedere nello statuto che il numero delle deleghe attribuibili a ciascun socio non possa in ogni caso essere inferiore a 5.

Imposizione del criterio capitalistico per l'esercizio di alcuni diritti sociali. Analogamente, l'imposizione da parte dell'Autorità del criterio capitalistico per l'esercizio di alcuni diritti sociali (presentazione delle liste di candidati per l'elezione degli amministratori e la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno) non risulta conforme al vigente quadro legislativo e regolamentare, alla luce sia della citata L. 221/2012 che della delibera Consob n. 18523 del 10 aprile 2013 che ha modificato il Regolamento Emittenti in tema di società cooperative sopprimendo i commi 4 e 5 dell'art. 144-quater.

La legge 221/2012 ha infatti modificato il Testo unico della finanza sia all'art. 147-ter, comma 1, primo periodo, che all'articolo 126-bis

comma 1 « al fine di affidare all'autonomia statutaria la determinazione delle quote di capitale rilevanti ai fini dell'esercizio di specifici diritti azionari (relativi all'ordine del giorno in assemblea e all'elezione con voto di lista del CDA)» (così RAISI, relatore per la X Commissione, Camera dei Deputati, seduta del 7 dicembre 2012).

La delibera Consob citata, inoltre, proprio in considerazione dell'avvenuta riforma, ha ritenuto “necessario procedere all'abrogazione delle disposizioni regolamentari con cui la Consob ha previsto specifici “tetti” alle quote di possesso azionario necessarie a presentare le liste (art. 144-quater del RE); ne consegue che **alle società cooperative** quotate **è lasciata piena autonomia** nel determinare in via statutaria l'ammontare di tali quote eventualmente necessarie per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti dell'organo amministrativo.”

Ciò significa che l'autonomia statutaria delle banche popolari è autorizzata dalla legge ad adottare qualsiasi criterio sia personalistico ex art. 135 TUF, sia capitalistico ex art. 147-ter TUF.

Imposizione del voto a distanza. Simili considerazioni valgono infine anche per l'obbligo di prevedere che il voto possa essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di voto a distanza. Anche in questo caso, l'art. 2538, comma 6 del codice civile si limita a consentire alle società cooperative la facoltà di introdurre il voto a distanza e non certo ad imporre loro il relativo obbligo.

Inoltre, l'imposizione in via amministrativa di un tale obbligo, andrebbe comunque preceduta da un'analisi di impatto - del tutto assente - considerati i costi rilevanti che essa comporterebbe per gli intermediari.

Per i suesposti motivi si ritiene che debbano essere espunte le previsioni relative alle banche popolari di cui al paragrafo 3, Composizione e nomina degli organi sociali, Linee applicative, sub lett. q.

* * *

Entrata in vigore e disciplina transitoria

Fermo restando quanto sopra, si ritiene comunque privo di qualsivoglia giustificazione il termine così stringente (prossime assemblee di bilancio) previsto per l'adeguamento degli statuti dal momento che le disposizioni di vigilanza in materia di banche popolari non sono finalizzate a recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/36/UE, il cui termine per il recepimento è fissato al 31 dicembre 2013.